# REGOLAMENTO (CEE) N. 1196/92 DELLA COMMISSIONE

**dell'8 maggio 1992**

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 2228/91 che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio relativo al regime di perfezionamento attivo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativo al regime di perfezionamento attivo (1), in particolare l'articolo 31,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2228/91 della Commissione (2) ha fissato talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85;

considerando che è opportuno alleggerire determinate disposizioni attualmente applicabili alle merci vincolate al regime; che è opportuno, a tal fine, precisare che le condizioni economiche possono essere considerate soddisfatte per talune operazioni di perfezionamento attivo effettuato su aeromobili civili; che, per motivi d'efficienza, è d'uopo fissare altresì l'importo minimo per la riscossione degli interessi compensativi;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che la gestione del regime può essere semplificata per le imprese comunitarie che effettuano di frequente operazioni di perfezionamento con molteplici merci d'importazione e/o con molteplici prodotti compensatori; che la riduzione, anzi la soppressione, di intralci burocatici non mancherà di ripercuotersi positivamente sul costo dei prodotti esportati sui mercati terzi, accrescendo quindi la competitività delle imprese comunitarie su tali mercati; che occorre pertanto modificare talune disposizioni di applicazione attualmente in vigore;

considerando che le nuove disposizioni devono essere tali che le spese amministrative connesse al calcolo degli interessi compensativi non compromettano il beneficio derivante dal regime di perfezionamento attivo; che questo obiettivo può essere raggiunto con sistemi di controllo semplificati; che questi sistemi semplificati possono essere applicati di comune accordo in vari Stati membri quando l'operazione di perfezionamento venga effettuata in più Stati membri; che, per garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni del presente regolamento, occorre stabilire le modalità secondo cui i servizi della Commissione verificheranno i sistemi previsti e proposti dalla competente autorità di uno degli Stati membri interessati;

considerando che, nel quadro della semplificazione delle procedure amministrative, è opportuno ritoccare talune disposizioni relative all'utilizzo del bollettino d'informazione INF 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2228/91 prevede tassi forfettari di rendimento; che occorre modificare taluni di questi tassi in modo da mantenere l'allineamento di questi tassi e dei coefficienti utilizzati per il calcolo delle restituzione all'esportazione;

considerando che è opportuno ampliare l'elenco dei prodotti compensatori ai quali la tassazione può essere applicata in base alle caratteristiche specifiche dei prodotti secondari stessi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei regimi doganali economici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2228/91 è modificato come segue:

1) All'articolo 7, paragrafo 1, è aggiunto il testo seguente:

« d) costruisce degli aeromobili civili da consegnare alle compagnie aeree;

e) effettua riparazioni, modifiche o trasformazioni di aeromobili civili. »

2) All'articolo 62, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. Il paragrafo 1 non si applica:

— quando l'obbligazione doganale sorga a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2144/87 del Consiglio (*);

— quando si applichi l'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento di base;

— quando si proceda all'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori secondari, elencati nell'allegato VII, sempre che questi corrispondano, proporzionalmente, alla quantità esportata dei prodotti compensatori principali;

— quando l'importo degli interessi compensativi, calcolati conformemente al paragrafo 4, non ecceda 20 ecu per ogni dichiarazione d'immissione in libera pratica;

— quando il titolare dell'autorizzazione chieda l'immissione in libera pratica e provi che circostanze particolari, esenti da negligenza o raggiri da parte sua, rendono impossibile o economicamente

(1) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1.
(2) GU n. L 210 del 31. 7. 1991, pag. 1.

impossibile effettuare l'esportazione delle merci nei modi da lui previsti e debitamente documentati all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione.

---

(*) GU n. L 201 del 22. 7. 1987, pag. 15.»

3) All'articolo 62, paragrafo 4, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

« b) Gli interessi sono applicati per mesi civili nel periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo il primo vincolo al regime delle merci d'importazione per le quali è stato effettuato l'appuramento e l'ultimo giorno del mese in cui è sorta l'obbligazione doganale.

Per semplificare la determinazione del periodo da prendere in considerazione per l'applicazione degli interessi compensativi, in particolar modo quando si tratti d'operazioni in cui il numero delle merci importate e/o dei prodotti compensatori rende economicamente incongrua l'applicazione delle normali disposizioni, l'autorità doganale può ammettere, su richiesta dell'interessato, che il periodo sul quale sono calcolati gli interessi si basi sui periodi di avvicendamento delle scorte di merci utilizzate per ottenere prodotti compensatori.

Per periodo di avvicendamento delle scorte, si intende il periodo medio globale decorrente dal momento in cui la merce utilizzata per ottenere i prodotti compensatori è entrata in fabbrica fino al momento delle sua uscita. Questo periodo è determinato in base al rapporto tra il valore a prezzi d'acquisto della scorta media di merci necessarie per ottenere i prodotti compensatori e il giro d'affari annuale a prezzi d'acquisto.

La cifra ottenuta, che è moltiplicata per 12 e che viene poi arrotondata all'unità superiore, costituisce il numero dei mesi sui quali si applicano gli interessi compensativi.

Tale semplificazione è ammessa dall'autorità doganale solo qualora sia possibile controllare il periodo di avvicendamento delle scorte.

Il periodo da prendere in considerazione per l'applicazione degli interessi compensativi non può essere inferiore ad un mese.»

4) È inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 62 bis*

1. In casi specifici e in particolare quando si tratti di operazioni di trasformazione in cui intervengono più Stati membri, possono essere applicati, su richiesta delle persone interessate, metodi semplificati di calcolo e di contabilizzazione degli interessi compensativi.

2. Dopo averne verificata l'applicabilità, gli Stati membri comunicano le procedure alla Commissione, che informa gli altri Stati membri. Le procedure comunicate alla Commissione possono essere messe in atto se questa, nel termine di due mesi a decorrere dalla data di ricezione del progetto, non ha notificato agli Stati membri interessati obiezioni in merito alla loro applicazione.»

5) Il testo dell'articolo 75, paragrafo 2, secondo comma, è sostituito dal seguente:

« Salvo nei casi d'applicazione dell'articolo 76, paragrafi 5, 6 e 7, l'importo degli interessi compensativi è indicato nel riquadro 9, lettera b) del predetto bollettino.»

6) All'articolo 76, il testo dei paragrafi 5, 6 e 7 sostituito dal testo seguente:

«5. Il bollettino INF 1 può essere utilizzato per determinare l'importo della garanzia di cui all'articolo 16 del regolamento di base tramite una dicitura appropriata nel riquadro 2 del predetto bollettino.

6. Quando venga richiesta l'immissione in libera pratica dopo che il bollettino INF 1 sia stato compilato conformemente al paragrafo 5, può essere utilizzato lo stesso bollettino INF 1, a patto che venga indicato:

— nel riquadro 9, lettera a) del predetto bollettino, l'importo dei dazi all'importazione relativi alle merci d'importazione, in applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1 o dell'articolo 27, paragrafo 3 del regolamento di base e,

— nel riquadro 11 del bollettino, la data del primo vincolo al regime delle merci d'importazione di cui trattasi.

Qualora non vengano fornite tali informazioni, deve essere vistato un nuovo bollettino INF 1, conformemente ai paragrafi da 1 a 4.

7. Il titolare dell'autorizzazione può domandare il visto di un bollettino INF 1 all'atto del trasferimento dei prodotti compensatori negli impianti di un secondo operatore autorizzato.

In questo caso, l'autorità competente chiamata a vistare il bollettino INF 1 iscrive le stesse informazioni di cui al paragrafo 6.»

7) All'allegato II, il testo della nota (7) riguardante la domanda d'autorizzazione è sostituito dal testo contenuto nell'allegato I del presente regolamento.

8) L'allegato V è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

9) L'allegato VII è modificato come segue :

a) i testi dei seguenti numeri d'ordine sono sostituiti dai testi seguenti :

| Numero d'ordine | Codice NC e denominazione dei prodotti compensatori | | Operazioni di perfezionamento da cui tali prodotti derivano |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | (3) |
| « 65 | ex 2806 10 00 | Acido cloridrico | Fabbricazione di prodotti chimici diversi a base di spatofluoro, fluoruro di idrogeno, 2,6-di-isopropil-anilina, di siliciotetracloruro oppure di acetanilide |
| 95 | ex 3823 90 98 | Residui | Fabbricazione di 1,4-butanidiolo, di 1,4-butenediolo e di tetraidrofurano a partire da metanolo nonché fabbricazione di pentan-1,5-diolo e esan-1,6-diolo a partire da miscele di dioli » |

b) è inserito il seguente numero d'ordine :

| Numero d'ordine | Codice NC e denominazione dei prodotti compensatori | | Operazioni di perfezionamento da cui tali prodotti derivano |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | | (3) |
| « 96 a) | ex 3823 90 98 | Micelle gluconiche e acqua madre | Fabbricazione di acido gluconico, dei suoi sali ed esteri a partire da sciroppo di glucosio. » |

10) L'allegato X è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il formulario attuale del bollettino d'informazioni INF 1 può essere utilizzato fino all'esaurimento delle scorte, e comunque non oltre il 31 dicembre 1992 per operazioni diverse da quelle contemplate dall'articolo 1, paragrafo 6 del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1992.

*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO I*

Il testo dalla nota (7) riguardante la domanda d'autorizzazione è sostituito dal testo seguente:

« (7) Indicare, mediante i codici qui di seguito elencati, completati, se del caso, da altre informazioni, i motivi per cui non sono lesi gli interessi dei produttori comunitari:

*Se si tratta di una delle seguenti operazioni:*

| | |
|---|---|
| — Contratto di lavorazione per conto concluso con una persona stabilita al di fuori della Comunità, da precisare nella domanda: | Codice 6201 |
| — Operazione priva di carattere commerciale: | Codice 6202 |
| — Riparazioni, comprese revisione o messa a punto: | Codice 6301 |
| — Manipolazioni usuali intese a garantirne la conservazione oppure a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararne la distribuzione o la rivendita: | Codice 6302 |
| — Operazione da realizzare successivamente in uno o più Stati membri con merci d'importazione che abbiano già formato oggetto di autorizzazione rilasciata secondo i codici da 6101 a 6107: | Codice 6303 |
| — Operazioni relative a merci il cui valore, per specie e per anno civile, non è superiore all'importo indicato all'articolo 6: | Codice 6400 |

*Se le merci contemplate nella domanda non sono disponibili nella Comunità:*

| | |
|---|---|
| — perché non vi sono prodotte: | Codice 6101 |
| oppure | |
| — perché vi sono prodotte in quantità insufficiente: | Codice 6102 |
| oppure | |
| — perché i fornitori comunitari non sono in grado di mettere dette merci a disposizione del richiedente entro termini convenienti: | Codice 6103 |

*Se merci dello stesso tipo sono prodotte nella Comunità ma non possono essere utilizzate:*

| | |
|---|---|
| — poiché il loro prezzo rende economicamente impossibile l'operazione commerciale prevista: | Codice 6104 |
| oppure | |
| — poiché non hanno la qualità e le caratteristiche necessarie per permettere all'operatore di produrre i prodotti compensatori richiesti: | Codice 6105 |
| oppure | |
| — poiché non sono conformi ai requisiti richiesti dall'acquirente dei prodotti compensatori nei paesi terzi (ad esempio, per motivi tecnici o commerciali): | Codice 6106 |
| oppure | |
| — poiché i prodotti compensatori devono essere ottenuti da merci per le quali è richiesto il perfezionamento, al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni relative alla tutela della proprietà industriale e commerciale (ad esempio, rispetto di un brevetto, di una marca): | Codice 6107 |

*Se si tratta dell'applicazione dell'articolo 7:*

| | |
|---|---|
| lettera a): | Codice 7001 |
| lettera b): | Codice 7002 |
| lettera c): | Codice 7003 |
| lettera d): | Codice 7004 |
| lettera e): | Codice 7005 |
| *Se si tratta di altri motivi (da precisare):* | Codice 8000 » |

*ALLEGATO II*

I numeri d'ordine da 8 a 12 dell'allegato V sono sostituiti dal testo seguente:

| Merci d'importazione | | Numero d'ordine | Prodotti compensatori | | Quantità dei prodotti compensatori ottenuta a partire da 100 kg di merce d'importazione (in kg) (2) |
|---|---|---|---|---|---|
| Codice NC | Designazione delle merci | | Codice NC (1) | Designazione delle merci | |
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) |
| « ex 1001 90 99 | Frumento tenero | 8 | 1101 00 00 (100) | a) Farina di frumento il cui tenore in ceneri, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,60 % in peso | 73,00 |
| | | | ex 2302 30 10 | b) Crusca | 22,50 |
| | | | ex 2302 30 90 | c) Stacciatura | 2,50 |
| | | 9 | 1101 00 00 (130) | a) Farina di frumento il cui tenore in ceneri, rapportato sulla materia secca, è superiore allo 0,60 % e inferiore od uguale allo 0,90 % in peso | 78,13 |
| | | | ex 2302 30 10 | b) Crusca | 20,00 |
| | | 10 | 1101 00 00 (150) | a) Farina di frumento il cui tenore in ceneri, rapportato sulla materia secca, è superiore allo 0,90 % e inferiore od uguale all'1,10 % in peso | 84,75 |
| | | | ex 2302 30 10 | b) Crusca | 13,25 |
| | | 11 | 1101 00 00 (170) | a) Farina di frumento il cui tenore in ceneri, rapportato sulla materia secca, è superiore all'1,10 % e inferiore od uguale all'1,65 % in peso | 91,75 |
| | | | ex 2302 30 10 | b) Crusca | 6,25 |
| | | 12 | — | — | — » |

**COMUNITÀ EUROPEA**

# INF 1

**Originale**

**N. A/ 000000**
**PERFEZIONAMENTO ATTIVO**
**BOLLETTINO D'INFORMAZIONI**

1. Titolare dell'autorizzazione di perfezionamento attivo

3. Destinatario della domanda

4. Destinatario delle informazioni

2. DOMANDA (1)

☐ Il sottoscritto, titolare dell'autorizzazione di perfezionamento attivo, chiede che si applichi l'articolo 76, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 2228/91 (2)

☐ L'autorità doganale indicata nella casella 4 chiede

☐ di determinare e di indicare l'importo dei dazi all'importazione (3) e degli interessi compensativi afferenti alle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo in caso d'immissione in libera pratica dei prodotti o delle merci indicati nella casella 5

☐ d'indicare se le misure specifiche di politica commerciale alle quali sono soggette le merci di cui sopra siano state applicate

☐ d'indicare gli elementi necessari per l'applicazione delle misure specifiche di politica commerciale

☐ d'indicare il montante della garanzia

Luogo:

Data: |_|_|_|_|_|_| Timbro:

Giorno Mese Anno

Firma:

5. Marche e contrassegni numerici — Numero e natura dei colli — Descrizione dei prodotti o delle merci

6. Quantità netta

7. Codice NC

INFORMAZIONI FORNITE DALL'AUTORITÀ DOGANALE

8. Elementi necessari per l'applicazione delle misure specifiche di politica commerciale

9. Importi determinati a titolo di

a) dazi doganale |_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

b) tasse di effetto equivalente |_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

c) altre imposizioni (4) |_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|

d) moneta

10. Applicazione delle misure specifiche di politica commerciale comune (1)

☐ SÌ

☐ NO, per i seguenti motivi:

11. Osservazioni

La data del primo vincolo al regime

|_|_|_|_|_|_|

Giorno Mese Anno

12. Luogo:

Data: |_|_|_|_|_|_| Timbro:

Giorno Mese Anno

Firma:

(1) Mettere una ☒ nella casella applicabile.

(2) Da indicare, nella casella n. 11, la data del primo vincolo al regime.

(3) Dazi doganali, tasse di effetto equivalente, prelievi agricoli e altre imposizioni all'importazione previsti nel quadro della politica agricola comune e dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

(4) Da specificare nella casella n. 11; per esempio, "prelievo agricolo".

Verso dell'originale

13. RICHIESTA DI CONTROLLO A POSTERIORI

L'autorità doganale sottoindicata chiede il controllo dell'autenticità del presente bollettino d'informazioni e dell'esattezza delle menzioni in esso contenute.

Luogo :

Data | | | | | | | Timbro :

Giorno Mese Anno

Firma :

Autorità doganale

14. RISULTATO DEL CONTROLLO

Il controllo effettuato dalla sottoindicata autorità doganale ha permesso di constatare che il presente bollettino d'informazioni (1)

☐ è stato vidimato dall'autorità doganale indicata e che le menzioni in esso contenute sono esatte.

☐ dà luogo alle osservazioni qui allegate.

Luogo :

Data | | | | | | | Timbro :

Giorno Mese Anno

Firma :

Autorità doganale :

(1) Mettere una ☒ nella casella applicabile.

**NOTE**

A. **Note generali**

1. La parte del bollettino che costituisce la domanda d'informazioni (caselle da 1 a 7) deve essere compilata dal titolare dell'autorizzazione di perfezionamento attivo o dall'autorità doganale e che richiede le informazioni.
2. Il formulario deve essere compilato in modo leggibile ed indelebile, preferibilmente a macchina. Esso non deve contenere né cancellature né alterazioni. Le modifiche da apportarvi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dal compilatore del bollettino e vidimata dall'autorità doganale.

B. **Note particolari relative alle rubriche indicate qui di seguito**

1. Indicare il nome e l'indirizzo completo, compresi l'eventuale codice postale e lo Stato membro. Questa rubrica non va compilata quando la domanda è presentata dall'autorità doganale dello Stato membro che richiede le informazioni.
3. Indicare l'autorità doganale con l'indirizzo completo, compresi l'eventuale codice postale e lo Stato membro a cui è presentata la domanda.
4. Indicare il nome e l'indirizzo completo, compresi l'eventuale codice postale e lo Stato membro dell'autorità doganale che richiede le informazioni. Questa rubrica non va compilata quando la domanda è fatta dal titolare dell'autorizzazione di perfezionamento attivo.
5. Indicare il numero, la natura, le marche e i contrassegni numerici dei colli. Per i prodotti e le merci non imballati indicare il numero degli oggetti o, all'occorrenza, "alla rinfusa".

   Indicare i prodotti e le merci secondo la loro denominazione usuale o commerciale o secondo la loro denominazione tariffaria.
6. La quantità deve essere indicata in unità del sistema metrico decimale: kg, litri, metri, $m^2$, ecc.
9. Gli importi sono indicati in moneta nazionale, con iscrizione di una sola cifra per casella. L'ultima e la penultima casella sono riservate alle eventuali frazioni di unità.

   L'importo relativo al prelievo agricolo da indicare in questa casella deve essere calcolato nel modo seguente:

   — moltiplicare il tasso di prelievo espresso in ecu per la quantità imponibile,
   — moltiplicare il risultato ottenuto per il coefficiente monetario,
   — convertire il risultato in moneta nazionale.

   Quando l'autorità doganale disponga già del tasso in moneta nazionale, compreso il coefficiente monetario, detto tasso viene moltiplicato per la quantità imponibile.

   Lo Stato membro nel quale i prodotti sono immessi in libera pratica converte l'importo che figura sul bollettino servendosi del tasso di cambio applicabile per determinare il valore in dogana.

   Le monete nazionali sono indicate con le seguenti sigle:

   — BEF per i franchi belgi
   — DEM per i marchi tedeschi
   — ESP per le pesete spagnole
   — IEP per le lire irlandesi
   — LUF per i franchi lussemburghesi
   — PTE per gli scudi portoghesi
   — DKK per le corone danesi
   — GRD per le dracme greche
   — FRF per i franchi francesi
   — ITL per le lire italiane
   — NLG per i fiorini olandesi
   — GBP per le lire sterline. »